

STATUTO ASSOCIAZIONE “HUMANA FORMA ONLUS”

TITOLO I

Disposizioni Generali

ARTICOLO 1

(Denominazione e Sede)

E' costituita con sede in Pavia, Via Filippo Cossa 24, l'Associazione senza fini di lucro “HUMANA FORMA ONLUS”. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

(Oggetto e Scopo)

L'Associazione succitata è apolitica e senza finalità di lucro. Essa è stata creata con l'obbiettivo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali l'assistenza sociale e socio sanitaria, i miglioramenti dei servizi sanitari e socio sanitari attuati attraverso la beneficenza in favore di Istituti Pubblici, nonché ONLUS, operanti nel settore sanitario, dell'assistenza sociale e della ricerca scientifica.

La mission di Humana Forma in campo scientifico consiste nel sostegno alla ricerca di base e applicata sulla rigenerazione dei tessuti corporei umani con particolare riferimento a quelli del viso e delle aree percepite come indispensabili alla vita di relazione. A tale riguardo godono già di particolare attenzione le attuali ricerche, svolte dalla Cattedra di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell'Università di Pavia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Sperimentale della stessa Università, con l'IRCCS Fondazione “S. Maugeri” di Pavia, con l'Università di Padova e con Aziende Italiane e Straniere, sui sostituti cutanei, sulla cute ingegnerizzata e sulle cellule staminali di derivazione adiposa. Si tratta di indagini biologiche in cui le conoscenze mediche e le competenze chirurgiche ricostruttive si integrano con le più moderne biotecnologie, con l'obbiettivo di superare i limiti alla rigenerazione di strutture corporee complesse, tipici degli organismi superiori ed in particolare della specie umana. Le applicazioni cliniche dei risultati di tali ricerche rappresentano il futuro con il potenziamento delle possibilità terapeutiche nel vasto campo delle lesioni cutanee post-traumatiche e delle ulcere croniche, che rivestono una crescente rilevanza sociale e sanitaria.

Humana Forma si propone di sostenere tali ambiti di ricerca mediante erogazioni gratuite in denaro nei confronti di altre ONLUS o Enti Pubblici che operano nell'ambito della ricerca scientifica sopra esposta.

Mediante interventi proporzionali alle risorse disponibili, Humana Forma si propone ugualmente di supportare la donazione di materiali e reattivi di laboratorio indispensabili alle ricerche predette.

Per quanto attiene l'assistenza sociale e sociosanitaria, Humana Forma rileva come a fronte della globalizzazione delle conoscenze e delle generalizzate sempre maggiori aspettative di salute e benessere, si osservino anche i Paesi evoluti, e non infrequentemente, situazioni di disagio e sofferenza per l'impossibilità di accedere ed usufruire delle potenzialità terapeutiche della Chirurgia Ricostruttiva da parte di persone sfregiate e mutilate, in special modo bambini. Nel nostro Paese

soggetti privi di inquadramento giuridico, per incuria e/o ignoranza degli adulti che se ne dovrebbero fare carico, non accedono ai benefici del SSN. In altri casi, analoghe situazioni invalidanti colpiscono cittadini italiani o stranieri, impossibilitati ad affrontare i necessari lunghi periodi di soggiorno lontani dal proprio luogo di residenza per poter usufruire dei competenti servizi di elevata specializzazione presenti nel nostro territorio. Si ricorda a questo proposito l'esperienza acquisita da alcuni membri del Direttivo in Bangladesh nell'organizzazione di un percorso di cura per le numerose donne sfregiate con l'acido solforico. Humana Forma si propone di contribuire e sostenere, in casi selezionati, iniziative volte a consentire percorsi terapeutici di chirurgia Ricostruttiva destinati al recupero, per quanto possibile, di forme e funzioni del corpo compatibili con la vita sociale dell'individuo.

Inoltre, l'Associazione si propone di sensibilizzare il pubblico, gli organi competenti pubblici e/o privati interessati, di volta in volta, dagli obiettivi sopra descritti, attraverso opera di informazione, nonché attraverso l'organizzazione di spettacoli e/o intrattenimenti, al fine di reperire in fondi necessari al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione medesima.

Ogni attività posta in essere dall'Associazione dovrà essere svolta in favore di terzi.

Oltre alle attività sopra indicate, potranno essere svolte attività alle stesse connesse, secondo la normativa vigente, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelli avanti menzionate.

ARTICOLO 3

(Statuto e Regolamento)

L'Associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri fini istituzionali, mantenendo la più completa indipendenza nei confronti degli Organi di Governo, delle Aziende Pubbliche e Private, nonché delle Organizzazioni Sindacali. L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti previsti dalle normative vigenti, dal D.Lgs. n. 460/97, dalle leggi regionali e statali, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale del comportamento dell'attività dell'Associazione medesima.

ARTICOLO 4

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori, allorché necessario.

ARTICOLO 5

Il Patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dal ricavato dell'organizzazione per manifestazioni o partecipazioni alle stesse;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- d) È sancito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) È espressamente previsto l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le entrate (Fondo Comune) sono destinate alla realizzazione dei progetti di cooperazione dell'Associazione e sono iscritte ai sensi di legge nei registri contabili a disposizione degli associati e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

La gestione del Patrimonio Sociale, del fondo comune e di tutte le entrate, nonché la tenuta dei libri contabili sono affidate al Tesoriere.

TITOLO II

I Soci

ARTICOLO 1

(Qualifica ed ammissione)

Sono da intendersi Soci coloro che versano all'Associazione una somma pari o superiore alla quota sociale annua determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile. L'ammissione a Socio verrà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo il versamento della quota.

ARTICOLO 2

(Diritti e Doveri)

Tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri e sono tenuti ad osservare le norme sociali. I Soci hanno il diritto di voto per la modificazione dello Statuto e dei regolamenti. Inoltre, i Soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.

Si specifica espressamente che viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno il dovere di comportarsi, verso gli altri aderenti ad all'esterno dell'Associazione, secondo correttezza, buona fede, onestà, probità e con spirito di solidarietà.

ARTICOLO 3

(Recesso ed Esclusione)

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni od in caso di espulsione da parte del Consiglio, allorché vengano tenuti comportamenti non consoni alla finalità perseguite. Il Socio che intenda

recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata, tre mesi prima dello scadere del tempo per il quale è associato.

TITOLO III

L'Assemblea dei Soci

ARTICOLO 1

(Composizione)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 2

(Convocazione)

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, durante il primo semestre ed è convocata dal Presidente.

La convocazione deve essere spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite lettera raccomandata, fax o e-mail.

La convocazione deve prevedere la data della riunione, il luogo dell'adunanza medesima, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente, allorché si renderà necessario e/o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.

Per quanto attiene la convocazione si rimanda a quanto sopra disciplinato.

ARTICOLO 3

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli aderenti all'Associazione. Non raggiungendo la maggioranza, la sessione sarà rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

ARTICOLO 4

(Votazione)

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. La deliberazione di modificazione dello Statuto avviene a maggioranza dei voti dei componenti dell'Associazione.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Il metodo di votazione sarà stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea.

È compito dell'Assemblea deliberare sul rendiconto finanziario, sullo Stato Patrimoniale e su tutti gli altri aspetti di carattere generali iscritti nell'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo. Inoltre, l'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed ogni altro organo dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, nonché relativamente allo scioglimento dell'Associazione, nominando i Liquidatori.

ARTICOLO 5

(Verbalizzazione)

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge fra i Soci presenti un Presidente ed un Segretario; il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

TITOLO IV

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 1

(Composizione e Durata)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da Soci eletti dall'Assemblea in numero da sette a quindici rieleggibili. Per la prima volta determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissione dei consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea Ordinaria.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

La carica di consigliere è gratuita.

ARTICOLO 2

(Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) Stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) Delibera sull'amministrazione dei Soci e decide sulle attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- e) Approva i progetti di bilancio preventivo, consuntivo del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- f) Stabilisce la prestazione dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- g) Nomina e revoca i propri rappresentanti, delegati e collaboratori;
- h) Rilascia procure speciali e generali nei limiti di legge;
- i) Coadiuvava il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- j) Delibera sui rimborsi spese da assegnare eventualmente al Presidente o ai consiglieri per incarichi particolari.

In ogni caso l'elencazione sopra descritta è indicativa e non tassativa.

ARTICOLO 3

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è riunito previa convocazione comunicata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fax nonché e-mail.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

ARTICOLO 4

(Giunta Esecutiva)

Il Consiglio Direttivo nomina una Giunta Esecutiva formata da 3 o più persone, secondo necessità, oltre al Presidente del Consiglio Direttivo che è il Presidente dell'Associazione stessa. La Giunta Esecutiva ha il compito di provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed all'attuazione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, nonché di operare in ogni altro settore su incarico e/o delega del Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria, a maggioranza dei voti, tra i componenti/aderenti dell'Associazione.

Per la prima volta il Presidente ed il Vice Presidente vengono indicati nell'atto costitutivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni, così come il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti .

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, provvede e vigila, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza del Vice Presidente è sostituito dal consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente eserciterà, senza bisogno dell'autorizzazione del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione, nonché i poteri inerenti la stipulazione di contratti ed ogni attività connessa. Inoltre, il Presidente potrà compiere tutte le pratiche necessarie presso qualunque autorità, oltre a provvedere all'incasso dei crediti ed al pagamento dei debiti, nonché compiere qualsiasi operazione bancaria, aprire conti correnti e avvalersi di quanto è consentito dallo Statuto e dai termini di legge per l'amministrazione dell'Associazione.

TITOLO VI

Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è controllata da uno a tre Revisori Contabili, eletti per un triennio dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sui bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Nessun compenso è dovuto ai Revisori .

TITOLO VII

Diposizioni Finali

ARTICOLO 1

L'Associazione si assicurerà per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa, inerenti le attività istituzionali della medesima.

ARTICOLO 2

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le normative vigenti in materia.

ARTICOLO 3

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori. Il residuo attivo sarà liquidato in favore di altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, L. 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.